

# **PATTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO, CYBERBULLISMO E DELLE CONDOTTE ANTISOCIALI**

A cura di

Istituto Comprensivo Statale Claudio Abbado Vimodrone

Comune di Vimodrone

Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali Cooperativa Sociale

Ripari Cooperativa Sociale



#### **Art. 1-SOGGETTI FIRMATARI DEL PROTOCOLLO**

- Istituto Comprensivo Statale di Vimodrone "Claudio Abbado", via Fiume 32, 20090, Vimodrone;
- Comune di Vimodrone
- Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali Cooperativa Sociale Onlus, via Unica Bolgiano 18, 20097 San Donato M.se, in qualità di ente gestore del Servizio Integrato Scolastico (SIS) e del Servizio Minori e Famiglia di Vimodrone;
- Ass.ne Plesiòs Onlus, via Cesare Battisti 29, 20090 Vimodrone;
- Industria Scenica Cooperativa Sociale Onlus, via Sant'Anna 4, 20090 Vimodrone;
- Caritas
- Cai
- Cineforum

#### **Art. 2 - FINALITÀ DEL PROTOCOLLO**

I soggetti di cui all'art.1 intendono raccogliere l'invito espresso nelle recenti indicazioni ministeriali in materia di bullismo e cyberbullismo individuando delle macro linee di intervento comuni per:

- accrescere le conoscenze e competenze degli adulti del territorio per accertare e intervenire nelle situazioni a rischio;
- individuare modalità di collaborazione che permettano di prevenire e affrontare le problematiche correlate alle condotte antisociali, al bullismo e cyber-bullismo.

Con la collaborazione degli enti firmatari si vuole permettere a ragazzi inviati dalla Scuola o dal Servizio Minori di **fare delle esperienze di cittadinanza attiva in ottica riparativa e preventiva rispetto ai comportamenti a rischio di devianza** e permettere alle realtà territoriali di agire in rete confrontandosi con le altre agenzie educative e ricevere un supporto in merito ad eventuali difficoltà intercettate all'interno del proprio ambito d'azione.

#### **Art. 3 - COLLABORAZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA' RIPARATORIE E DI UTILITA' SOCIALE**

I soggetti firmatari del protocollo si impegnano ad attuare progetti riparativi progettando attività individualizzate in orario extrascolastico da condividere tramite sottoscrizione di un patto educativo con il minore stesso e la sua famiglia.

Le attività proposte partono da un patto di collaborazione tra scuola, territorio e famiglia, in assenza di tale patto che prevede un progetto condiviso costruito sulla collaborazione, sulla fiducia reciproca e sulla condivisione delle finalità delle azioni proposte, il percorso riparativo territoriale non potrà essere attivato.

L'istituto scolastico o il SMF, in accordo con la famiglia del minore (cui verrà proposto un contratto educativo da controfirmare), indirizza gli alunni in orario extrascolastico per la realizzazione delle azioni educative individuando le realtà territoriali considerate più idonee rispetto alla finalità del percorso e alla disponibilità ad accogliere.

**Le realtà territoriali si rendono disponibili ad accogliere all'interno della propria organizzazione i minori individuati per far sperimentare loro brevi percorsi che possano aiutarli ad attivarsi in ottica riparativa e a sperimentare un ruolo sociale diverso rispetto a quello deviante secondo modalità di volta in volta condivise.**

La rete permette di attivare i percorsi all'interno della realtà che in quel momento specifico dà il suo consenso a collaborare in un'ottica volontaristica e non di obbligatorietà.

Gli enti coinvolti si impegnano, tramite il personale da loro individuato (volontario o assunto), ad accogliere i soggetti minori inquadrandoli come volontari e attivando quindi per loro l'assicurazione prevista per i volontari.

La famiglia, prima dell'attivazione del percorso, deve rilasciare alla realtà accogliente dichiarazione di esonero di responsabilità rispetto ad eventi dannosi imprevedibili e inevitabili. Nelle attività pomeridiane concordate la famiglia si deve organizzare per il trasporto del/la minore come in una qualsiasi altra attività pomeridiana, delegando eventualmente terzi di fiducia per accompagnare e ritirare il/la figlio/a previa presentazione di delega controfirmata dal genitore e dal delegato.

#### **Art. 4 - COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO SUL TERRITORIO LOCALE**

Per prevenire le condotte antisociali è importante adottare una politica territoriale integrata consistente in un insieme coordinato di **azioni** in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed extrascolastiche ed in cui tutti gli adulti si assumano la responsabilità di entrare in relazione con i minori e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

I soggetti firmatari del protocollo condividono i valori della cittadinanza e del rispetto altrui, previsti dalla Costituzione, e si impegnano a promuovere nei propri contesti educativi ed istituzionali la non violenza fra e con le giovani generazioni.

I soggetti firmatari si impegnano quindi a contribuire alla prevenzione ed al monitoraggio del fenomeno, principalmente attraverso la volontà di confronto, collaborazione e scambio di informazioni. Per questo gli Enti firmatari si impegnano a:

- incontrarsi una volta all'anno (in presenza o on line) per la verifica dei progetti attivati nell'annualità precedente e per progettare un eventuale allargamento della rete verso altre realtà contattabili;
- attivare il sistema di allerta rapida, ad es. laddove si verificano difficoltà nella gestione ordinaria di prepotenze reiterate, oppure laddove si venga a conoscenza di una situazione di bullismo e vandalismo sul territorio di riferimento del patto territoriale, contattando lo sportello psicopedagogico scolastico del Sis o il Servizio Minori e Famiglia in grado di accogliere i bisogni (dei minori, delle loro famiglie, delle istituzioni educanti) e fornire consulenze e/o sostegno nella costruzione di progettazioni educative complesse, attraverso:
  - un primo sostegno emotivo ed educativo ai minori, alle famiglie, agli educatori naturali;
  - la condivisione della necessità di avviare contatti con le forze dell'ordine;
  - la messa in relazione di fatti avvenuti sul territorio con episodi avvenuti a scuola;
  - l'orientamento a servizi ed istituzioni preposte (dal Servizio Minori e Famiglia, al Consultorio, al Tribunale dei Minori).

### **APPROFONDIMENTI**

#### **DEFINIZIONE CONDOTTE ANTISOCIALI**

Per comportamento antisociale si intende la trasgressione rispetto a tutto ciò che costituisce la ragione e la base di un ordinamento sociale, lo scostamento da norme condivise o imposte da poteri legittimi (Moro, 2019). Ci si riferisce non solo al rifiuto delle regole socialmente prescritte, ma anche alla violazione di norme fondamentali che consentono lo sviluppo della persona e la convivenza sociale. Tali comportamenti fanno riferimento ad altrettante dimensioni complesse, quali l'aggressività e la violenza. Secondo una definizione comune, l'aggressività a valenza negativa fa riferimento a un insieme di atti intenzionalmente lesivi sul piano fisico, materiale e psicologico (Fagiani & Ramaglia, 2010). Tradizionalmente, quindi, la definizione ruota intorno a tre criteri fondamentali: la volontarietà dell'atto, la sua osservabilità e il danno da esso prodotto. Il concetto di violenza, nelle sue diverse forme, modalità e motivazioni, indica l'atto dell'infrangere i limiti, di violare le norme, un agire volontario con l'intento di annullare e/o distruggere, verbalmente e fisicamente, l'altro da sé.

Definizione tratta da: Corbi, E., & D'Elia, R. (2020). Comportamento antisociale. In M. Milana & P. Perillo (Cur.)

#### **DEFINIZIONE ATTI VANDALICI**

Gli atti vandalici sono dei comportamenti violenti che provocano la deturpazione di oggetti di proprietà pubblica o privata. Trovano disciplina giuridica negli articoli 635 e 639 del Codice penale.

Articolo 635 Codice penale, "Il reato di danneggiamento".

Il reato di danneggiamento è considerato tale se:

"si distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia".

Articolo 639 Codice penale "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui".

L'articolo 639 c.p. disciplina il deturpamento e imbrattamento di cose altrui, e stabilisce come reato di vandalismo: "chiunque deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui: cose mobili o immobili altrui, beni immobili, mezzi di trasporto pubblici o privati, cose di interesse storico o artistico".

### **DEFINIZIONE DI BULLISMO**

Il bullismo secondo le più accreditate definizioni viene spiegato come *"il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica"* (Farrington, 1993).

*"Il bullismo comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire"* (Menesini, 2004)

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- Azioni continuative e persistenti;
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERNO / LITIGIO / REATO. Corbi, E., & D'Elia, R. (2020). Comportamento antisociale. In M. Milana & P. Perillo (Cur.)

### **DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO**

Esistono diverse definizioni di questo termine, ma in generale si intende che il cyberbullismo sia una delle forme che può assumere il bullismo e che la sua evoluzione sia legata all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione.

Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.

*"per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."* (L. 71/2017)

### **I PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E LINEE GUIDA IN MATERIA**

- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.
- Direttiva del 16/10/2006. Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.
- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15/2/2007. Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Legge regionale 142 del 24-1-2017. Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
- Legge n. 71 del 29-5-2017 (Gazzetta del 3 giugno 2017) recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

## I POTENZIALI REATI CONNESSI ALLE AZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

| RIFERIMENTO NORMATIVO  | REATI                             |
|------------------------|-----------------------------------|
| Art. 494 Codice Penale | Sostituzione di persona           |
| Art. 582 CP            | Lesione personale                 |
| Art. 594 CP            | Ingiuria                          |
| Art. 595 CP            | Diffamazione                      |
| Art. 612 CP            | Minaccia                          |
| Art. 612 bis CP        | Atti persecutori                  |
| Art. 660 CP            | Molestia o disturbo della persona |

### LE RESPONSABILITA' GIURIDICHE ED EDUCATIVE

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità. A tale riguardo si identificano: a) Culpa del bullo minore; b) Culpa in educando e vigilando dei genitori; c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

#### a) Culpa del bullo minore

Il MINORE DI 14 ANNI va distinto da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

#### b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

#### c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art.2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.

La scuola, pertanto, si impegna ad adottare *"misure preventive"* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

### DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo viene sottoscritto dai soggetti coinvolti; può essere sottoscritto in un secondo tempo anche da altre realtà territoriali previo accordo con il gruppo di lavoro.

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione fino a quando i soggetti firmatari ne determinano la cessazione.

Luogo e data.....

Letto, confermato e sottoscritto da (Ente):.....

Firma del Responsabile/Dirigente scolastico.....

